

ALLEGATO "A" al n. 8388 di Rep., n. 5227 di Racc.
STATUTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"PADOVA ATTIVA S.R.L.".

Articolo 1 – Denominazione

La società è denominata: "PADOVA ATTIVA S.R.L."

Articolo 2 – Oggetto

La società ha per oggetto esclusivo l'autoproduzione dei seguenti servizi strumentali alla Provincia di Padova:

- servizi informatici e telematici;
- servizi attinenti ai controlli sugli impianti termici di competenza delle province ai sensi della Legge n. 10/1991 e ss.mm.ii. e della Legge della Regione del Veneto n. 11/2001;
- messa a disposizione, tramite contratto di locazione, di beni immobili.

La società svolge la propria attività assicurando che oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dalla Provincia di Padova, e che la produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato, sia realizzata solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

In caso di mancato rispetto del limite quantitativo di cui al precedente comma, la società sana l'irregolarità entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunciando a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali.

Qualora la società decida di rinunciare agli affidamenti diretti da parte della Provincia, è tenuta a sciogliere i relativi rapporti. In tal caso, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi precedentemente gestiti, gli stessi continueranno ad essere forniti dalla società sino all'affidamento al nuovo soggetto gestore.

La società può svolgere altre operazioni immobiliari e mobiliari connesse e legate allo svolgimento dell'oggetto sociale.

E' vietato alla Società costituire nuove società e acquisire nuove partecipazioni in società.

Articolo 3 - Sede

La società ha sede nel Comune di Padova, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione spetta ai soci.


Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Essa può essere prorogata oppure la società può essere sciolta anticipatamente ai sensi di legge.

Articolo 5 – Capitale sociale e divieto di cessione delle quote a privati.

Il capitale sociale è di euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c..

Il capitale sociale può essere modificato, in diminuzione o in aumento, anche mediante conferimento di beni, con deliberazione dell'Assemblea, nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dal codice civile e dalle



disposizioni normative specifiche in materia di società pubbliche.

La Provincia di Padova detiene l'intero capitale sociale.

E' vietata la cessione di quote del capitale sociale a soggetti privati.

La Provincia di Padova può cedere, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente, una parte del capitale sociale ad altri enti pubblici, dovendo, tuttavia, mantenere sempre la partecipazione di maggioranza.

Articolo 6 - Decisioni del socio Unico o dei soci

Il socio Unico o i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle disposizioni del presente Statuto, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Sono riservate alla competenza del socio Unico o dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca dei componenti dell'organo amministrativo, fatta salva la riserva di nomina e revoca attribuita alla Provincia di Padova, come specificata all'articolo 9;
- 3) la nomina del sindaco;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio Unico o dei soci;
- 6) lo scioglimento anticipato della società, la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci;
- 8) gli indirizzi e gli obiettivi generali annuali della società, con riferimento alla situazione economica e finanziaria, e gli obblighi di servizio, previamente definiti dalla Provincia di Padova;
- 9) l'approvazione di obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento comprese quelle per il personale previamente definiti dalla Provincia di Padova;
- 10) l'approvazione degli atti aventi ad oggetto l'acquisto, l'alienazione e il godimento di beni immobili, nonché l'assunzione di mutui o di altre forme di finanziamento previamente autorizzati dalla Provincia di Padova.

Le decisioni del socio Unico o dei soci devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare:

- a) quando riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- b) quando lo richiedono l'organo amministrativo o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

Articolo 7 - Metodo della consultazione scritta e metodo del consenso espresso per iscritto.

Fuori dai casi delle decisioni riservate all'Assemblea, le decisioni del socio Unico o dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta deve essere redatto apposito documento scritto, dal quale deve risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari;
- la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto deve essere redatto apposito documento scritto dal quale deve risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione.

Copia di tale documento deve essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, devono trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale devono esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente articolo possono avvenire, all'indirizzo indicato da ciascun socio nel Registro delle Imprese, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento.

Per le comunicazioni mediante fax, posta elettronica o altri mezzi simili, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra devono essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti. A tal fine la società deve istituire un apposito "libro delle comunicazioni" ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al Registro Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento. La decisione del socio Unico o dei soci, adottata ai sensi del presente articolo, deve essere trascritta, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 8 – L'Assemblea


L'Assemblea è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;

b) l'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ai sensi dell'art. 2364, ultimo comma, del Codice Civile, l'Assemblea può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;

c) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal Registro delle Imprese oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito



precedentemente comunicato dal socio e annotato nel "libro delle comunicazioni" dei soci di cui al precedente articolo; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci; nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione;

d) l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza del capitale sociale; l'assemblea si intende comunque regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, l'organo amministrativo e il Sindaco e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

e) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che deve essere conservata dalla società;

f) le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

g) l'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal vicePresidente del Consiglio di Amministrazione se nominato; in mancanza dei soggetti testé indicati, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

h) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

L'assemblea può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui deve essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 9 - Amministrazione

La società è amministrata da un Amministratore Unico, oppure, qualora

consentito dalla normativa in vigore, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

In caso di pluralità di soci, alla Provincia di Padova sono riservate la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico o, nel caso di Consiglio di Amministrazione, della maggioranza dei componenti dello stesso Consiglio. Qualora venga nominato un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dall'articolo 2 del d.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

Qualora nominato, il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere nel suo seno un vice Presidente, esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo, senza necessità di motivazione e senza alcun diritto per gli amministratori, al risarcimento di eventuali danni.

Quando la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero Consiglio.

All'organo amministrativo si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, come previsto dall'articolo 11, comma 15, del Decreto Legislativo n. 175/2016.

Articolo 10 – Poteri dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha, quindi, la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, con le limitazioni previste inderogabilmente dalla legge e dagli articoli 8 e 20 del presente Statuto.

Articolo 11 – Potere di rappresentare la società.

L'organo amministrativo ha la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con le seguenti modalità.

Quando la società è amministrata da un Amministratore Unico la rappresentanza della società spetta allo stesso.


Quando la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del Consiglio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Quando la società è amministrata dal Consiglio, è consentita l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. La carica di VicePresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato:

1. Metodo collegiale



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'SOCIETA' S.p.A.' and 'UNICO' at the bottom. The signature is a cursive script, possibly reading 'G. C. S.p.A.'.

A - Presidenza

Il Consiglio elegge fra i suoi membri, il Presidente ed, eventualmente, vicePresidente, se non nominati dai soci.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

B - Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure dal sindaco Unico, se nominato.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento (ad esempio fax, posta elettronica o altro recapito comunque indicati da ciascun amministratore), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci se nominati.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

C - Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; qualora il Consiglio sia composto da due o più membri, in caso di parità la proposta deve intendersi respinta.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

D - Verbalizzazione

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono

firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

2. Metodo della consultazione scritta e/o del consenso espresso per iscritto

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, possono anche essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le materie indicate dall'art. 2475 ultimo comma c.c., per le quali occorre necessariamente la delibera collegiale.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta deve essere redatto apposito documento scritto, dal quale deve risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari, con la precisazione che la mancata sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto deve essere redatto apposito documento scritto dal quale deve risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento deve essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i due giorni successivi devono trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale devono esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente articolo possono avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica o altro recapito comunque indicati da ciascun amministratore.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

La decisione degli Amministratori, adottata a sensi del presente articolo, deve essere trascritta nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale. Anche una tale decisione va presa con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Articolo 13 – Remunerazione dell'organo amministrativo

All'Amministratore Unico o ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute in relazione alla carica, un emolumento determinato dall'Assemblea. In ogni

caso, la remunerazione deve essere conforme alle disposizioni normative previste per le società a controllo pubblico.

Articolo 14 – Organo di controllo

La gestione sociale è controllata da un Sindaco Unico nominato e funzionante a norma delle disposizioni di legge in materia di s.r.l. e, in quanto compatibili e applicabili, delle disposizioni di legge in materia di s.p.a..

Il Sindaco deve possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della sua eventuale funzione di controllo contabile.

All'organo di controllo si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, come previsto dall'articolo 11, comma 15, del Decreto Legislativo n. 175/2016.

Articolo 15 – Ulteriori disposizioni sugli organi sociali

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

E' altresì vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società

Articolo 16 - Bilancio e Utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato ovvero, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

L'organo amministrativo è altresì tenuto a trasmettere al Presidente della Provincia di Padova il progetto di bilancio, completo di tutti i documenti obbligatori, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea per la sua approvazione.

Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

Articolo 17 - Disposizioni sul controllo analogo

La società è soggetta al controllo analogo da parte della Provincia di Padova, secondo quanto previsto dall'ordinamento europeo e nazionale e nelle forme e modalità stabilite dal presente statuto. Sono espressione del controllo analogo esercitato dalla Provincia di Padova:

- a) il divieto di cessione di quote del capitale sociale a soggetti privati ai sensi dell'articolo 5;
- b) il divieto di cessione della maggioranza del capitale sociale ai sensi dell'articolo 5;
- c) la riserva, a favore della Provincia di Padova, di nomina e revoca dell'Amministratore Unico o della maggioranza degli amministratori del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 9;
- d) la riserva a favore della Provincia di Padova a decidere, ai sensi dell'articolo 6, in merito:
- agli indirizzi e agli obiettivi generali annuali della società, con riferimento

alla situazione economica e finanziaria, e agli obblighi di servizio;

- agli obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento comprese quelle per il personale;

- agli atti aventi ad oggetto l'acquisto, l'alienazione e il godimento di beni immobili, nonché l'assunzione di mutui o di altre forme di finanziamento.

e) l'obbligo a carico dell'organo amministrativo della società di trasmettere al Presidente della Provincia:

1. semestralmente una relazione sull'andamento della società, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei contratti di servizio, allo stato di conseguimento degli obiettivi nonché ai costi di gestione, ed al rispetto della normativa in materia di acquisti e di trasparenza, vistata dall'organo di controllo; tale relazione deve comprendere i dati relativi a tutti i servizi espletati distinti per servizio, le spese ed i ricavi e le spese del personale;
2. il progetto di bilancio di esercizio, completo di tutti i documenti obbligatori, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea per la sua approvazione;
3. annualmente, entro il 30 (trenta) settembre, la previsione di chiusura del bilancio relativo all'esercizio in corso;
4. annualmente, entro il 31 (trentuno) ottobre, un bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

In ipotesi di accertata violazione delle direttive e degli indirizzi definiti dalla Provincia di Padova, ovvero di risultati di gestione negativi, l'organo amministrativo della società deve essere invitato a fornire chiarimenti nel termine di 15 (quindici) giorni. Valutate le controdeduzioni, la Provincia di Padova può impartire le necessarie direttive ovvero procedere alla revoca dell'organo amministrativo.

Articolo 18 - Cause di scioglimento

Oltre che per le cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del Codice Civile, l'organo amministrativo convoca l'assemblea per le deliberazioni relative all'eventuale scioglimento della società qualora vi sia il recesso dai contratti di affidamento dei servizi da parte dell'Ente socio o per qualsiasi causa derivante dall'impossibilità di perseguire l'oggetto sociale.

Articolo 19 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile in materia di società a responsabilità limitata, le disposizioni del D. Lgs. 175/2016 e delle leggi speciali in materia.

Nel caso in cui la normativa in tema di società a responsabilità limitata si dovesse rilevare insufficiente a colmare eventuali lacune di disciplina, si applicheranno, in quanto compatibili, le norme in tema di società per azioni.

Ai fini del presente Statuto la qualità di socio è determinata sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero è riconosciuta a coloro che giustificano la propria qualità di socio esibendo un idoneo titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

Firmato: Luca Facchin

Martino Valmasoni Notaio (sigillo)

La presente copia xerografica
compilata di M. facciate e
conforme all'originale e si rilascia per
la Pote
Selvazzano Dentro, *Marzo 2017*

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Pote'.